



Tribunale dell'Unione europea  
**COMUNICATO STAMPA n. 108/13**

Lussemburgo, 16 settembre 2013

Sentenze nelle cause T-364/10

Duravit AG e a. / Commissione, T-368/10 Rubinetteria Cisol SpA /  
Commissione, nelle cause riunite T-373/10 Villeroy & Boch Austria GmbH /  
Commissione, T-374/10 Villeroy & Boch AG / Commissione, T-382/10  
Villeroy & Boch SAS / Commissione e T-402/10 Villeroy & Boch – Belgium /  
Commissione, nelle cause T-375/10 Hansa Metallwerke AG e a./  
Commissione, T-376/10 Mamoli Rubinetteria SpA / Commissione, T-378/10  
Masco Corp. e a. / Commissione, T-380/10 Wabco Europe e a. /  
Commissione, T-386/10 Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG /  
Commissione, nelle cause riunite T-379/10 Keramag Keramische Werke AG,  
Koralle Sanitärprodukte GmbH, Koninklijke Sphinx BV, Allia SAS, Produits  
Céramique de Touraine SA e Pozzi Ginori SpA / Commissione e T-381/10  
Sanitec Europe Oy / Commissione, nelle cause T-396/10 Zucchetti  
Rubinetteria SpA / Commissione, T-408/10 Roca Sanitario SA /  
Commissione, T-411/10 Laufen Austria AG / Commissione, T-412/10 Roca /  
Commissione

Stampa e Informazione

---

## **Il Tribunale riduce le ammende inflitte ad alcune delle società che hanno partecipato all'intesa sul mercato delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria**

Con decisione del 23 giugno 2010<sup>1</sup>, la Commissione ha inflitto ammende per un importo totale pari a più di EUR 622 milioni a 17 produttori di ceramiche sanitarie e rubinetteria a causa della loro partecipazione ad un'infrazione unica e continuata in tale settore. Secondo la Commissione, tali imprese hanno partecipato regolarmente a riunioni anticoncorrenziali nel corso di diversi periodi compresi tra il 16 ottobre 1992 e il 9 novembre 2004 nei seguenti territori: Germania, Austria, Belgio, Francia, Italia e Paesi Bassi. La Commissione ha concluso che il coordinamento degli aumenti annuali di prezzo e di altri elementi rientranti nella fissazione dei prezzi nonché la divulgazione e lo scambio di informazioni commerciali riservate, cui avevano proceduto tali imprese, configuravano un'intesa. A parere della Commissione, i prodotti interessati da detta infrazione erano gli articoli di rubinetteria, i box doccia e accessori nonché gli articoli sanitari in ceramica.

Talune società sanzionate dalla Commissione hanno proposto ricorso dinanzi al Tribunale chiedendo l'annullamento della decisione della Commissione o la riduzione delle ammende inflitte.

Il Tribunale annulla parzialmente la decisione della Commissione nei confronti della **Trane Inc., della Wabco Europe e della Ideal Standard Italia Srl**. La Commissione aveva fissato un'ammenda di EUR 259 milioni per la Trane Inc., di EUR 45,06 milioni per la Wabco Europe e la Trane Inc. a titolo solidale e di EUR 12,32 milioni per la Ideal Standard Italia Srl, la Wabco Europe e la Trane Inc a titolo solidale. Il Tribunale **riduce le ammende inflitte** a tali società in quanto esse, sul solo mercato italiano degli articoli sanitari in ceramica, hanno partecipato all'infrazione unicamente dal 12 maggio 2000 al 9 marzo 2001, invece che nei periodi significativamente più lunghi presi in considerazione dalla Commissione<sup>2</sup>. Di conseguenza, esso fissa l'ammenda della Trane Inc. in EUR 92,66 milioni, quella della Wabco Europe e della Trane Inc. in EUR 15,82 milioni

---

<sup>1</sup> Decisione della Commissione C(2010) 4185 def. del 23 giugno 2010, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (caso COMP/39092 – Ceramiche sanitarie e rubinetteria).

<sup>2</sup> Nella sua decisione, la Commissione aveva accertato un'infrazione per i seguenti periodi: dal 15 marzo 1993 al 9 novembre 2004 per la Trane Inc., dal 29 ottobre 2001 al 9 novembre 2004 per la Wabco Europe e dal 15 marzo 1993 al 9 novembre 2004 per la Ideal Standard Italia.

a titolo solidale e quella della Ideal Standard Italia, della Wabco Europe e della Trane Inc. in EUR 4,52 milioni a titolo solidale.

Per quanto riguarda la **Duravit AG, la Duravit BeLux SPRL/BVBA e la Duravit SA**, il Tribunale annulla parzialmente la decisione della Commissione nella parte in cui essa ha concluso, a torto, che tali società avevano partecipato ad un'infrazione in Austria, Italia e Paesi Bassi. Il Tribunale decide tuttavia di fissare l'importo totale dell'ammenda inflitta a dette società ad un livello corrispondente a quello stabilito dalla Commissione, vale a dire a EUR 29,27 milioni. Infatti, esso considera che, tenuto conto della durata e della gravità dell'infrazione alla quale dette società hanno partecipato, si tratta di una sanzione che consente di reprimere in modo adeguato e dissuasivo il loro comportamento anticoncorrenziale.

Per quanto concerne il **gruppo Villeroy & Boch**, il Tribunale annulla la decisione della Commissione esclusivamente nella parte in cui essa ha concluso, a torto, che la Villeroy & Boch AG aveva partecipato ad un'intesa nel settore delle ceramiche sanitarie in Germania, Austria, Belgio, Francia, Italia e Paesi Bassi prima del 12 ottobre 1994. Questo annullamento non induce tuttavia il Tribunale a concedere una riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta a tale società, poiché la Commissione, ai fini del calcolo dell'importo dell'ammenda, aveva preso in considerazione la sua partecipazione all'infrazione solo a decorrere dal 12 ottobre 1994<sup>3</sup>.

Per quanto riguarda la **Sanitec Europe Oy, la Keramag Keramische Werke AG, la Koralle Sanitärprodukte GmbH, la Koninklijke Sphinx BV, la Allia SAS, la Produits Céramique de Touraine SA (PCT) e la Pozzi Ginori SpA**, il Tribunale annulla, anzitutto, la decisione della Commissione nella parte in cui essa ha concluso, a torto, che la Allia SAS e la PCT avevano partecipato all'intesa sul mercato francese tra il 25 febbraio 2004 e il 9 novembre 2004. Il Tribunale ritiene poi che la **Pozzi Ginori SpA** abbia preso parte all'infrazione tra il 14 maggio 1996 e il 9 maggio 2001<sup>4</sup>. Infine, a causa dell'annullamento delle ammende inflitte rispettivamente alla Allia e alla PCT, il Tribunale annulla la decisione della Commissione nei limiti in cui il totale dell'ammenda di EUR 57,69 milioni, imposta alla Sanitec Europe, alla Keramag Keramische Werke, alla Koralle Sanitärprodukte, alla Koninklijke Sphinx e alla Pozzi Ginori supera l'importo di EUR 50,58 milioni. Esso ritiene che quest'ultimo importo costituisca una sanzione appropriata che consente di reprimere in modo adeguato e dissuasivo il comportamento anticoncorrenziale di tali società.

Quanto al gruppo **Roca**, la Commissione ha inflitto un'ammenda di EUR 17,70 milioni a titolo solidale alla Roca Sanitario SA e alla sua controllata, la Laufen Austria AG, e di EUR 6,70 milioni a titolo solidale alla Roca Sanitario e all'altra sua controllata, la Roca (Roca France). Il Tribunale annulla la decisione della Commissione nella parte relativa alla Roca France, per aver fissato l'importo dell'ammenda senza tener conto della sua cooperazione con la Commissione nel corso del procedimento amministrativo. Di conseguenza, **il Tribunale riduce l'ammenda inflitta a tale società e ne fissa l'importo in EUR 6,298 milioni. Il Tribunale riduce altresì l'importo dell'ammenda inflitta alla Roca Sanitario**, nella sua sola qualità di società controllante della Roca France, poiché, nel caso di specie, la responsabilità di tale società controllante è meramente derivata, accessoria e dipendente da quella della sua controllata e, pertanto, non può eccederla. L'importo dell'ammenda inflitta alla Roca Sanitario a titolo solidale è fissato in **EUR 6,298 milioni**.

**Il Tribunale decide di respingere i ricorsi proposti dalle altre società, vale a dire la Masco Corp, la Mamoli Robinetteria SpA, la Zucchetti Rubinetteria SpA, la Rubinetteria Cisal SpA, la Aloys F. Dorbracht GmbH & Co. KG e la Hansa Metallwerke AG e a.**

---

<sup>3</sup> Secondo il Tribunale, la Villeroy & Boch non ha partecipato all'intesa prima del 12 ottobre 1994 mentre la Commissione aveva considerato come data di inizio del periodo dell'infrazione il 28 settembre 1994.

<sup>4</sup> Infatti, il Tribunale ha concluso che a torto la Commissione aveva preso in considerazione il 14 settembre 2001 come data della fine del periodo dell'infrazione.

### Intesa ceramiche sanitarie e rubinetteria

<u>N. della causa</u>	<u>Società</u>	<u>Ammende inflitte dalla Commissione</u>	<u>Decisione del Tribunale</u>
<a href="#">T-364/10</a> Duravit e a. / Commissione	<b>Duravit AG</b> (Germania) <b>Duravit SA</b> (Francia) <b>Duravit BeLux SPRL/BVBA</b> (Belgio)	EUR 25,23 milioni alla Duravit AG EUR 2,47 milioni in solido alla Duravit BeLux SPRL/BVBA e alla Duravit AG EUR 1,57 milioni congiuntamente e in solido alla Duravit SA e alla Duravit AG	Annullamento parziale Ammende mantenute
<a href="#">T-368/10</a> Rubinetteria Cisal / Commissione	<b>Rubinetteria Cisal SpA</b> (Italia)	EUR 1,20 milioni	Rigetto del ricorso Ammenda mantenuta
<a href="#">T-373/10</a> Villeroy & Boch Austria / Commissione <a href="#">T-374/10</a> Villeroy & Boch AG / Commissione <a href="#">T-382/10</a> Villeroy e Boch SAS / Commissione <a href="#">T-402/10</a> Villeroy & Boch - Belgium / Commissione	<b>Villeroy &amp; Boch Austria GmbH</b> (Austria) <b>Villeroy &amp; Boch AG</b> (Germania) <b>Villeroy e Boch SAS</b> (Francia) <b>Villeroy &amp; Boch - Belgium</b> (Belgio)	EUR 54,44 milioni alla Villeroy & Boch (società controllante) EUR 6,08 milioni in solido alla Villeroy & Boch Austria GmbH e alla Villeroy & Boch EUR 2,94 milioni in solido alla Villeroy & Boch Belgium e alla Villeroy & Boch EUR 8,07 milioni in solido alla Villeroy & Boch France e alla Villeroy & Boch TOTALE: EUR 71,53 milioni	Annullamento parziale Ammende mantenute
<a href="#">T-375/10</a> Hansa Metallwerke e a. / Commissione	<b>Hansa Metallwerke AG</b> (Germania) <b>Hansa Nederland BV</b> (Paesi Bassi) <b>Hansa Italiana Srl</b> (Italia) <b>Hansa Belgium</b> (Belgio) <b>Hansa Austria GmbH</b> (Austria)	EUR 10,33 milioni alla Hansa Metallwerke AG EUR 2,25 milioni in solido alla Hansa Austria GmbH e alla Hansa Metallwerke AG EUR 2,07 milioni in solido alla Hansa Italiana srl e alla Hansa Metallwerke AG EUR 112 974 in solido alla Hansa Belgium e alla Hansa Metallwerke AG EUR 0 alla Hansa Nederland BV e alla Hansa	Rigetto del ricorso Ammende mantenute

		Metallwerke AG	
<p><a href="#">T-376/10</a></p> <p>Mamoli Robinetteria / Commissione</p>	<p><b>Mamoli Robinetteria SpA</b> (Italia)</p>	<p>EUR 1,04 milioni</p>	<p>Rigetto del ricorso</p> <p>Ammenda mantenuta</p>
<p><a href="#">T-378/10</a></p> <p>Masco e a. / Commissione</p>	<p><b>Masco Corp.</b> (Stati Uniti)</p> <p><b>Hansgrohe AG</b> (Germania)</p> <p><b>Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH</b> (Germania)</p> <p><b>Hansgrohe Handelsgesellschaft mbH</b> (Austria)</p> <p><b>Hansgrohe SA/NV</b> (Belgio)</p> <p><b>Hansgrohe BV</b> (Paesi Bassi)</p> <p><b>Hansgrohe SARL</b> (Francia)</p> <p><b>Hansgrohe SRL</b> (Italia)</p> <p><b>Hüppe GmbH</b> (Germania)</p> <p><b>Hüppe Ges.mbH</b> (Austria)</p> <p><b>Hüppe Belgium SA</b> (Belgio)</p> <p><b>Hüppe BV</b> (Paesi Bassi)</p>	<p>Nessuna ammenda inflitta</p>	<p>Rigetto del ricorso</p>
<p><a href="#">T-379/10</a></p> <p>Keramag Keramische Werke e a. / Commissione</p> <p><a href="#">T-381/10</a></p> <p>Sanitec Europe / Commissione</p>	<p><b>Keramag Keramische Werke AG</b> (Germania)</p> <p><b>Koralle Sanitärprodukte GmbH</b> (Germania)</p> <p><b>Koninklijke Sphinx BV</b> (Paesi Bassi)</p> <p><b>Allia SAS</b> (Francia)</p> <p><b>Produits Céramique de Touraine SA</b> (PCT, Francia)</p> <p><b>Pozzi Ginori SpA</b> (Italia)</p> <p><b>Sanitec Europe Oy</b> (Finlandia)</p>	<p>EUR 9,87 milioni alla Sanitec Europe</p> <p>EUR 26,07 milioni e in solido alla Keramag e alla Sanitec Europe</p> <p>EUR 1,40 milioni in solido alla Sphinx e alla Sanitec Europe</p> <p>EUR 4,58 milioni in solido alla Allia e alla Sanitec Europe</p> <p>EUR 2, 53 milioni in solido alla PCT, alla Allia e alla Sanitec Europe</p> <p>EUR 4,52 milioni in solido alla Pozzi Ginori e alla Sanitec Europe</p> <p>EUR 5,23 milioni in solido alla Koralle e alla Sanitec Europe</p> <p>EUR 3,50 milioni alla Koralle</p>	<p>Annullamento parziale</p> <p>Ammende annullate per la Allia e la PCT</p> <p>Importo solidale dell'ammenda è limitato a EUR 50,58 milioni invece che a EUR 57,69 milioni</p>

<p><a href="#">T-380/10</a></p> <p>Wabco Europe e a. / Commissione</p>	<p><b>Wabco Europe</b> (Belgio)</p> <p><b>Wabco Austria GesmbH</b> (Austria)</p> <p><b>Trane Inc.</b> (Stati Uniti)</p> <p><b>Ideal Standard Italia Srl</b> (Italia)</p> <p><b>Ideal Standard GmbH</b> (Germania)</p>	<p>EUR 259 milioni EUR alla Trane Inc.</p> <p>EUR 45,06 milioni in solido alla WABCO Europe e alla Trane Inc.</p> <p>EUR 1,52 milioni in solido alla WABCO Austria GesmbH, alla WABCO Europe e alla Trane Inc.</p> <p>EUR 0 alla Ideal Standard France, alla WABCO Europe e alla Trane Inc.</p> <p>EUR 12,32 milioni in solido alla Ideal Standard Italia Srl, alla WABCO Europe e alla Trane Inc.</p> <p>EUR 5,58 milioni in solido alla Ideal Standard GmbH, alla WABCO Europe e alla Trane Inc.</p> <p>EUR 0 alla Ideal Standard Produktions-GmbH, alla WABCO Europe e alla Trane Inc.</p> <p>EUR 2,61 milioni in solido alla WABCO Austria GesmbH e alla Trane Inc.</p>	<p>Riduzione dell'ammenda</p> <p>Trane Inc.: EUR 92,66 milioni</p> <p>In solido alla Wabco Europe e alla Trane Inc.: EUR 15,82 milioni</p> <p>In solido alla Ideal Standard Italia, alla Wabco Europe e alla Trane Inc.: EUR 4,52 milioni</p>
<p><a href="#">T-386/10</a></p> <p>Dornbracht / Commissione</p>	<p><b>Aloys F. Dornbracht GmbH &amp; Co. KG</b> (Germania)</p>	<p>EUR 12,52 milioni</p>	<p>Rigetto del ricorso</p> <p>Ammenda mantenuta</p>
<p><a href="#">T-396/10</a></p> <p>Zucchetti Rubinetteria / Commissione</p>	<p><b>Zucchetti Rubinetteria SpA</b> (Italia)</p>	<p>EUR 4 milioni</p>	<p>Rigetto del ricorso</p> <p>Ammenda mantenuta</p>
<p><a href="#">T-408/10</a></p> <p>Roca Sanitario / Commissione</p>	<p><b>Roca Sanitario, SA</b> (Spagna)</p>	<p>EUR 17,70 milioni in solido con la Laufen Austria ed EUR 6,70 milioni in solido con la Roca France</p>	<p>Riduzione dell'ammenda in solido con la Roca France: EUR 6,298 milioni</p>
<p><a href="#">T-411/10</a></p> <p>Laufen Austria / Commissione</p>	<p><b>Laufen Austria AG</b> (Austria)</p>	<p>EUR 32 milioni, di cui EUR 17,70 milioni in solido con la Roca Sanitario ed EUR 14,30 milioni a titolo individuale</p>	<p>Rigetto del ricorso</p> <p>Ammenda mantenuta</p>
<p><a href="#">T-412/10</a></p> <p>Roca / Commissione</p>	<p><b>Roca SARL</b> (Francia)</p>	<p>In solido con la Roca Sanitario SA (Francia): EUR 6,70 milioni</p>	<p>Riduzione dell'ammenda: EUR 6,298 milioni</p>

**IMPORTANTE:** Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

**IMPORTANTE:** Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582*